

**D.d.s. 7 novembre 2024 - n. 16845****D.g.r. n. XI/6180/2022 - Albo regionale imprese boschive - Modalità di iscrizione e tenuta dell'albo - l.r. 31/2008 art. 57**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA MONTAGNA,  
FORESTE E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visti:

- il decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 «Attuazione del Regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati» che all'art. 4 istituisce il «Registro degli Operatori»;
- il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» che, all'articolo 10 comma 2, prevede che le Regioni istituiscano elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori o forniscano servizi nel settore forestale, al fine di promuovere la crescita delle imprese forestali e qualificarne la professionalità;
- il decreto del MIPAAF 29 aprile 2020 n. 4470 «Albi regionali delle imprese forestali» che stabilisce i criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali e determina le informazioni necessarie per ogni impresa ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al «Registro degli operatori» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 178/2014;
- il decreto del MIPAAF 29 aprile 2020 n. 4472 «Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali»;
- il decreto del MIPAAF 9 febbraio 2021 «Istituzione del Registro Nazionale degli Operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che, all'art. 57, prevede l'istituzione di un Albo regionale delle imprese boschive a cui vengano iscritte imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali o delle attività di manutenzione degli impianti di arboricoltura da legno;
- il regolamento regionale 20 luglio 2007 n. 5 «Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31», che all'art. 20, commi 4 e 4 bis, prevede che alcune attività selvicolturali di particolare rilevanza tecnica possano essere svolte solo da imprese iscritte all'albo regionale delle imprese boschive;
- la deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2022, n. XI/6180 «Albo regionale imprese boschive - l.r. 31/2008 art. 57 - Adeguamento al decreto ministeriale 29 aprile 2020 n. 4470, «Albi regionali delle imprese forestali» che tra l'altro:
  - stabilisce i requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale delle imprese boschive, previsto dall'art. 57 della l.r. 31/2008, in coerenza con i criteri minimi previsti dal d.m. 4470/2020 e dal d.m. 4472/2020 sopracitati;
  - demanda al dirigente della Struttura regionale competente in materia di politiche forestali la definizione delle procedure per l'iscrizione, sospensione, cancellazione e per la gestione dell'Albo regionale delle Imprese boschive;
- I decreto del dirigente di Unità Organizzativa 2 dicembre 2020 n. 15113 «Regolamentazione regionale dei percorsi formativi di Operatore Forestale specializzato e istruttore forestale» che, in attuazione del d.m. 4472/2020 sopra citato, approva lo standard professionale di «Operatore Forestale Specializzato» e di «Istruttore Forestale», nonché i relativi percorsi e crediti formativi, ai sensi della legge regionale 19/2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- il decreto del dirigente di Struttura 17 aprile 2024 n. 6061 «D.g.r. IX/ 6180 - Albo regionale imprese boschive - Modalità di iscrizione e tenuta dell'albo - l.r. 31/2008 art. 57»;

Visto il primo periodo di sperimentazione delle «Modalità di iscrizione e tenuta dell'albo» approvate con d.d.s. 6061/2024;

Ritenuto, per ottimizzare l'efficienza del percorso di istruttoria delle richieste di iscrizione, di procedere alla approvazione di nuove «Modalità di iscrizione e tenuta dell'albo» in particolare stabilendo l'istituzione di finestre temporali per la presentazione e l'istruttoria delle richieste di iscrizione;

Ritenuto di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, recante le «Modalità di iscrizione e tenuta dell'Albo regionale delle imprese boschive», di cui all'art. 57 della l.r. 31/2008 e la relativa modulistica;

Visti l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

DECRETA

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, recante le «Modalità di iscrizione e tenuta dell'Albo regionale delle imprese boschive», di cui all'art. 57 della l.r. 31/2008 e la relativa modulistica;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Francesco Brignone

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_